



Avvocatura dello Stato

Piazza S. Marco, 63 (Palazzo Ex Reale) - 30100 -
Venezia

Venezia, 28 settembre 2017

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO
Riva de Biasio S. Croce 1299
30135 VENEZIA
Part.nr.: 38587
PEC - drve@postacert.istruzione.it

Affare legale 003529/2017

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

UFF SCOLASTICO REG VENETO - UFF XI AMBITO TERR
PER LA PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4
31100 TREVISO
Part.nr.: 38588
PEC - usptv@postacert.istruzione.it

UFF SCOLASTICO REG CALABRIA-UFF IX AMBITO TERR
PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C.SO GARIBALDI 154 (GALLERIA CAMINITI)
89125 REGGIO CALABRIA
Part.nr.: 38589
PEC - usprc@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA
VIA LUNGOMARE, 259
88063 CATANZARO
Part.nr.: 38590
PEC - drcal@postacert.istruzione.it

UFF SCOLASTICO REG VENETO - - ufficio11.treviso@istruzione.it - 38588-28/09/2017-P-aoove AL:3529/2017



Piazza San Marco, 63 - C.a.p. 30100

Venezia, 28 settembre 2017

Affare legale 003529/2017

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

Oggetto ZANNINO FIORELLA SANTINA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE
Protocollato il 28-09-2017
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 24-10-2017
COSTITUZIONE scadenza il 18-10-2017

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio **direttamente** senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. I co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Allo stato, si archivia l'affare.

L'Avvocato Distrettuale

Avv. Maria Rosaria Cozzuto

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato

ARCHIVIO UFFICIO

E-mail

veneziamailcert.avvocaturastato.it

Tel

041 2401011

Fax

041 5224105

R.G. n. 1190/2017



TRIBUNALE DI TREVISO

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè

Letto il ricorso che precede;

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 24/10/2017 h. 9.30 onerando la parte
ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto entro il 28 settembre 2017 ed
autorizzando la notifica mediante inserimento nel sito Internet del Miur.

Si comunichi.

Treviso, 19/09/2017

Il Giudice

dott.ssa Roberta Poirè



TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER la prof.ssa **Zannino Fiorella Santina** nata il 21.04.1971 a Roma e residente [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Morabito, C.F.: [REDACTED], e Maria Costantino, C.F.: [REDACTED], i quali la rappresentano e difendono - giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato - e dichiarano, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0965/894160 o presso gli indirizzi di posta elettronica certificata alessandro.morabito78@pec.giuffre.it e maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Natascia Lalanne sito in Treviso, Via Frà Giocondo nr. 25, P.E.C.: natascialalanne@pec.ordineavvocatitreviso.it.

- *ricorrente* -

CONTRO

- **MIUR**, in persona del **Ministro legale rappresentante pro-tempore**, con sede in Roma, Viale Trastevere nr. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco nr. 63;
- **U.S.R. per la Calabria**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro, Via Lungomare nr. 259, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco nr. 63;
- **A.T.P. di Reggio Calabria**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco,



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco nr. 63;

- **U.S.R. per il Veneto**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venezia, Via de Biasio, S. Croce 1299, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco nr. 63;

- **A.T.P. di Treviso**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Treviso, Via Cal di Breda nr. 116, edificio 4, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco nr. 63.

-Resistenti-

NONCHE' nei confronti di

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provvisorie e definitive di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018,

- controiinteressati-

FATTO

La professoressa Zannino è docente a tempo indeterminato su posto comune di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046 Scienze Giuridiche ed Economiche, e svolge la propria attività lavorativa con incarico triennale presso l'Istituto IPSIA Galileo Galilei di Castelfranco Veneto – Ambito Territoriale 0013.

La docente ha ricevuto tale incarico dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso ex A019 (oggi A46), in ragione del superamento della procedura concorsuale indetta con DDG del 01.04.1999 con inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Calabria.

Successivamente, la ricorrente è stata immessa in ruolo in Veneto nella fase C del piano straordinario delle assunzioni (legge 107/2015 articolo 1

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale
Avv. Alessandro Morabito
Avv. Maria Costantino

comma 98 lettera c) in data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), con temporanea assegnazione per l'anno scolastico 2015/2016 alla provincia di Venezia, senza attribuzione di una specifica istituzione scolastica, avendo la stessa differito la presa di servizio al 01.09.2016 (decorrenza economica), in attuazione del Decreto dell'USR Veneto, Direzione Generale, Ufficio I Sede di Mestre, prot. nr. 20199 del 25.11.2015.

In data 27 luglio 2017, la ricorrente, avendo l'intenzione di partecipare alla procedura di mobilità annuale per ottenere un avvicinamento nella provincia di residenza (Reggio Calabria), ha inoltrato all'Ufficio Ambito Territoriale di Treviso una comunicazione P.E.C., al fine di conoscere l'esistenza della condizione di esubero provinciale necessaria per presentare la domanda di utilizzazione interprovinciale e indispensabile per ottenere la relativa assegnazione dell'incarico nella provincia di Reggio Calabria (requisito richiesto dal CCNI del 21 giugno 2017, art. 2 comma 5).

Il Dirigente del predetto UAT di Treviso ha confermato la situazione di esubero della classe di concorso della professoressa Zannino, con nota del 01.08.2017 prot. nr. 8532, così affermando: *“Come risposta alla Sua richiesta, prot. nr. 8435 del 28/07/2017, circa l'argomento in oggetto citato, si comunica che dopo le operazioni di mobilità del personale docente degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado per l'a.s. 2017-2018, la Classe di Concorso A046 – Scienze Giuridiche Economiche – presenta situazione di esubero in provincia di Treviso”*. (si veda allegato n. 4).

Addirittura, lo stesso giorno l'Ufficio ha riconfermato quanto anticipato alla ricorrente in una comunicazione apparsa sul sito istituzionale dell'UAT di Treviso con nota del 01.08.2017 prot. nr. 8508 (si veda allegato nr. 5).

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria
TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160
P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it
P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

In data 01.08.2017, la prof.ssa Zannino ha inoltrato regolare istanza di partecipazione alla procedura di mobilità annuale per la provincia di Reggio Calabria, presentando sia la domanda di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, per la scuola secondaria di secondo grado, Classe di concorso A046, su posto comune, indicando il possesso di un punteggio numerico per la utilizzazione pari a 29 e l'ordine di preferenza degli istituti scolastici presso cui prestare il servizio (si vedano allegati nr. 6-9).

L'ATP di Reggio Calabria, in data 10 agosto 2017, ha pubblicato nr. 5 elenchi provvisori di seguito meglio specificati:

- 1) Elenco dei docenti richiedenti l'utilizzazione per la scuola secondaria di II grado a.s. 2017/2018 (cd. Utilizzazione provinciale);
- 2) Elenco dei docenti titolari in altre province ed appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale, richiedenti l'utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria (cd. Utilizzazione interprovinciale);
- 3) Elenco dei docenti di cui all'articolo 2 comma 4 dell'ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017, richiedenti l'utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria e provenienti da altra provincia;
- 4) Elenco dei docenti di cui all'articolo 2 comma 4 dell'ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017, richiedenti l'utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria e provenienti dalla stessa provincia di Reggio Calabria;
- 5) Elenco dei docenti richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria esclusi.

In data 22.08.2017, lo stesso Ufficio ha pubblicato, altresì, l'elenco provvisorio dei docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2017/2018.

Ebbene, quanto alla domanda di assegnazione provvisoria, la professoressa Zannino si è collocata al 27esimo posto nella graduatoria

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

provvisoria dei docenti aventi diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale per finalità di ricongiungimento familiare.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, la ricorrente si è definitivamente collocata al 28esimo posto, in ragione dell'ordine delle precedenza e preferenze espresse dai candidati con particolari problematiche.

Quanto, invece, alla contestuale istanza di utilizzazione interprovinciale (su cui la docente puntava maggiormente in ragione del proprio punteggio e del beneficio della continuità del servizio triennale garantita da tale tipologia di mobilità territoriale rispetto alla parallela assegnazione), la ricorrente è stata inserita nell'elenco degli esclusi, in quanto l'Ufficio di Reggio Calabria ha ritenuto insussistente la indispensabile condizione di esubero nella provincia di titolarità (Treviso), ove la ricorrente risulta docente di ruolo titolare.

Circostanza, si ripete, smentita dalle comunicazioni di cui si è detto sopra e direttamente ottenute dall'UAT di Treviso.

Alla luce di tali evidenze la professoressa Zannino, in data 14.08.2017, ha presentato formale e tempestivo reclamo, con cui ha contestato la propria esclusione ed ha evidenziato una palese irregolarità per l'inserimento in graduatoria dei docenti ex art. 2, comma 4 dell'ipotesi del CCNI del 21/06/17, i quali, essendo privi di una provincia di titolarità, non avrebbero potuto proporre domanda di utilizzazione interprovinciale per la provincia di Reggio Calabria.

Tale reclamo risulta tutt'oggi privo di riscontro, nonostante la decorrenza dei termini concessi all'Ufficio competente dal CCNI, articolo 20, per fornire le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti in ordine alla contestata irregolarità delle operazioni eseguite in sede di assegnazione degli incarichi e di formulazione delle rispettive graduatorie.

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

In data 25 agosto 2017, con nota prot. nr. 11583, sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti destinati all'utilizzazione e l'Ufficio di Reggio Calabria, purtroppo, ha confermato l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei docenti da utilizzare nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria.

Successivamente alla pubblicazione delle predette graduatorie definitive, l'ATP di Reggio Calabria, in data 30 agosto 2017, con nota prot. nr. 11743, ha pubblicato anche le "operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale su posti comuni – scuola secondaria di secondo grado", con cui l'Ufficio precedente ha assegnato ai docenti ammessi in graduatoria le sedi scolastiche tra quelle aventi disponibilità in organico.

Tra i docenti ammessi figura il nominativo della candidata "Albanese Fortunata", identificata in graduatoria come docente derivante da esubero fuori provincia, che ha ottenuto l'utilizzazione presso la scuola di secondo grado IIS Piria di Rosarno nella medesima classe di concorso A046 della Zannino, sebbene la stessa fosse presente esclusivamente nella graduatoria degli ammessi da fuori provincia per la classe di concorso A045.

Occorre sin d'ora rilevare che tale determinazione assunta dall'Ufficio risulta legittima solo *prima facie*.

Infatti, **l'assegnazione è illegittima ed ingiusta sol se si considera che l'Ufficio di Reggio Calabria ha escluso la Zannino, ritenendola sfornita dell'esubero richiesto nella provincia di titolarità, privilegiando così la posizione della Albanese che, si ribadisce, non è mai apparsa tra i docenti richiedenti l'utilizzazione interprovinciale nella classe di concorso A046.**

Semmai, la stessa, si ribadisce, si è collocata utilmente nelle graduatoria

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

di utilizzazione interprovinciale, concorrendo per la Classe di concorso A045, Scienze Economiche Aziendali.

Classe di concorso A045, diversa dalla C.D.C. A046, nella cui graduatoria provvisoria non risultava inclusa.

Molto probabilmente la Albanese non ha inoltrato istanza di utilizzazione per la CDC A046, altrimenti sarebbe stata inserita nella graduatoria dei docenti destinati all'utilizzazione interprovinciale, sempreché ci fosse stata la situazione di esubero nella CDC A046 nella sua provincia di titolarità (Vibo Valentia) o, quantomeno, sarebbe comparsa nella correlata graduatoria degli esclusi, al pari della professoressa Zannino, che ha concorso per la classe di concorso A046.

Proprio con riferimento alla situazione di esubero, sul sito istituzionale dell'ATP di Vibo Valentia, non risulta pubblicato alcun elenco delle classi di concorso in esubero.

Si potrebbe ipotizzare che l'assegnazione dell'incarico alla prof.ssa Albanese è il frutto di movimenti d'ufficio che permettono di utilizzare nella provincia anche i docenti appartenenti alle diverse classi di concorso, purché in possesso del titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento di interesse (CCNI art. 2 comma 5, secondo periodo).

Ma tale operazione d'ufficio è pur sempre subordinata all'osservanza del CCNI del 21 giugno 2017, il quale impone due requisiti essenziali: da un lato l'esistenza della situazione di esubero nella provincia di titolarità del docente richiedente e dall'altro lato la prioritaria assegnazione dell'incarico ai docenti richiedenti l'utilizzazione interprovinciale nella classe di concorso di appartenenza, come la prof.ssa Zannino, che invece è stata illegittimamente esclusa!

Rebus sic stantibus, la ricorrente è costretta ad adire d'urgenza l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare il proprio diritto all'inserimento nella

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

graduatoria dei docenti destinati all'utilizzazione annuale nella provincia di Reggio Calabria per i seguenti motivi:

a) **Requisito del *FUMUS BONI IURIS***

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE AL COMPARTO SCUOLA CONTENUTA NELLA LEGGE 107 DEL 2015, NEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007 E NELL'IPOTESI DI CCNI SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI SOCIALI IL 21.06.2017, ARTICOLO 2, COMMA 5, IN TEMA DI PROCEDURE DI MOBILITA' DEI DOCENTI AVENTI DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE.

Quanto al requisito della fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, occorre rilevare che la prof.ssa Zannino lamenta l'illegittima esclusione del proprio nominativo dalle graduatorie stilate dall'ATP di Reggio Calabria.

Per definire con precisione i contorni della vicenda per cui è causa è necessario illustrare le modalità attraverso cui il Legislatore italiano consente l'avvio delle procedure di mobilità annuale dei docenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, il personale scolastico ha la facoltà di partecipare alle procedure di mobilità annuale ossia di ricevere un incarico lavorativo presso l'istituto scolastico di un ambito territoriale diverso da quello in cui si è titolari o assegnati e avente sede nella stessa provincia (mobilità provinciale) o in altra provincia (mobilità interprovinciale), senza modificare la propria sede di titolarità.

Le procedure di avviamento della suddetta mobilità sono essenzialmente due: l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria.

L'utilizzazione ha l'eminente finalità di consentire al personale in esubero presso la provincia di titolarità, come nel caso della ricorrente, o al personale trasferito d'ufficio perché perdente posto, nello stesso anno o nei nove precedenti, di poter prestare servizio per una annualità in una scuola sita nell'Ambito Territoriale richiesto dal lavoratore.

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale
Avv. Alessandro Morabito
Avv. Maria Costantino

L'istanza di inserimento presso gli elenchi di utilizzazione e l'assegnazione dell'incarico presso l'ambito territoriale prescelto dal personale docente soggiace alla verifica della sussistenza di taluni requisiti espressamente previsti dall'articolo 2 del suddetto contratto collettivo nazionale integrativo firmato il 21 giugno 2017.

La diversa ipotesi di **assegnazione provvisoria** invece si configura tutte le volte in cui il lavoratore ha la possibilità di prestare servizio, sempre per una annualità, in una scuola vicina alla residenza di un proprio familiare (figlio, coniuge, genitore se convivente) per finalità di ricongiungimento, ovvero in scuole situate in un Comune del territorio nazionale ove il lavoratore ha la necessità di sottoporsi a cure connesse a gravi motivi di salute.

Come ogni anno, l'ATP di Reggio Calabria ha pubblicato le disponibilità valide per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2017/2018 sul proprio sito istituzionale e, per la classe di concorso A046, ha disposto un ammontare di 44 ore, più una cattedra intera (18 ore), distribuite su 10 istituzioni scolastiche (si vedano allegati nr. 10,11 e 12). Ne è derivato che l'ATP di Reggio Calabria, all'esito delle operazioni di mobilità eseguite a titolo di utilizzazione e a titolo di assegnazione provvisoria, in sede di conferimento delle sedi scolastiche ai docenti, ha pubblicato le seguenti graduatorie:

- 1) **GRADUATORIA DEL 30.08.2017 nr. 11743: "Operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale posti comuni scuola secondaria di secondo grado";**
- 2) **GRADUATORIA DEL 31.08.2017 nr. 11812: "Operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale posto comune scuola secondaria di secondo grado";**

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria
TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160
P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it
P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



- 3) **GRADUATORIA DEL 01.09.2017 nr. 11840: “Personale docente Assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale”.** (Rettifiche prot. Nr. 11840 – Scuola secondaria di secondo grado);
- 4) **GRADUATORIA DEL 01.09.2017 nr. 11841: “Personale docente a.s. 2017/2018 Utilizzazione esubero nazionale rimasti in carico art. 2 comma 4 CCNI”.**

La ricorrente, come già detto, è stata erroneamente inserita nella graduatoria degli esclusi con il seguente motivo: “*CDC (ossia classe di concorso) non in esubero nella provincia di titolarità*”.

Tuttavia, tale circostanza è smentita dalle due comunicazioni dell’ATP di Treviso, provincia di titolarità della Zannino, nelle quali l’Ufficio **ha dichiarato l’esubero** richiesto dalla contrattazione collettiva utile a concorrere alle procedure di utilizzazione interprovinciale.

La grave condizione che affligge la ricorrente, costretta a prestare servizio a ben 1300 km di distanza dalla provincia in cui si trova la propria famiglia, deriva dall’inosservanza delle regole che doveva seguire l’Ufficio di Reggio Calabria.

Il Legislatore, infatti, impone il rispetto di precisi criteri e sequenze operative attraverso cui procedere alla suddetta mobilità, da cui originano le graduatorie dei docenti aventi diritto all’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria interprovinciale, e la cui osservanza avrebbe dovuto condurre l’Ufficio Scolastico competente ad includere la ricorrente nell’apposito elenco delle utilizzazioni.

Così non è stato e la prof.ssa Zannino ha subito un *vulnus* per l’erronea applicazione dei predetti criteri.

È necessario ricordare che la Legge di riforma del sistema scolastico, (legge nr. 107/2015), denominata Riforma della Buona Scuola, ha ridisegnato l’assetto normativo del comparto scuola, con l’inserimento di nuovi criteri di reclutamento del personale docente e del personale ATA.



Studio legale
Avv. Alessandro Morabito
Avv. Maria Costantino

Ciò allo scopo di contemperare due esigenze: da un lato l'inserimento del personale nell'organico di istituti scolastici sforniti dell'adeguata copertura dei posti disponibili; dall'altro lato la necessità di garantire ai docenti fuori sede il trasferimento presso istituti scolastici più vicini al luogo di residenza.

Oltre alla suddetta legge si deve tenere conto delle disposizioni contenute nell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo siglato il 21 giugno 2017, che, in attuazione dei principi generali fissati dal CCNL 29 novembre 2007, ivi comprese le direttive in ordine alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente (art. 10), all'articolo 2 comma 5 recita che *“ Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 12; dette utilizzazione saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente”*.
Orbene, la ricorrente ha pienamente soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla normativa poc' anzi richiamata, dal momento che:

- a) La condizione di esubero nella provincia di titolarità è stato acclarato dall'ATP di Treviso (si vedano allegati nr. e nr. prodotti in atti);
- b) la disponibilità dei posti previsti per l'insegnamento nella classe di concorso A046 di appartenenza della Zannino è stata rilevata dall'ATP di Reggio.

A tali requisiti deve imprescindibilmente aggiungersi l'ulteriore requisito posseduto dalla prof.ssa Zannino e relativo al possesso di un punteggio

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria
TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160
P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it
P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

numerico pari a 29 ossia un punteggio elevato e tale da consentire alla ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria rispetto al numero delle disponibilità dichiarate dall'Ufficio di Reggio Calabria.

Per vero, allo stato attuale, la prof.ssa Zannino risulterebbe l'unica candidata della graduatoria dell'elenco dei richiedenti l'utilizzazione interprovinciale per la classe di concorso A046.

Risulta incomprensibile come l'ATP di Reggio Calabria abbia potuto considerare assente l'esubero richiesto.

Per maggiore comprensione della vicenda, giova chiarire che l'esubero provinciale, si configura tutte le volte in cui il numero dei docenti titolari in una provincia risulta superiore al numero di cattedre presenti nell'organico dell'intera provincia.

Sicché si crea una situazione di eccedenza di docenti titolari in provincia.

Ritenuto, quindi, che la professoressa Zannino ha diritto ad essere utilizzata nella provincia di Reggio Calabria per l'a.s. 2017/2018 in virtù del predetto esubero, erroneamente considerato insussistente dall'Ufficio di Reggio Calabria, appare utile chiarire le modalità attraverso cui l'Ufficio procedente è chiamato a stilare le graduatorie di merito e ad assegnare gli incarichi ai docenti richiedenti l'utilizzazione interprovinciale.

Tali modalità operative sono indicate all'interno dell'art. 9, comma quattro rubricato "**Sequenza operativa**", che così dispone: "*Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1 [...]*" (si veda doc. nr. 42).

L'Allegato 1 è rubricato "**Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente**" ed impone di procedere con l'assegnazione degli incarichi dei docenti secondo un determinato ordine di priorità.

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



In particolare:

Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (punto 38- 40).

All'interno di tale ultima ipotesi si colloca la prof.ssa Zannino, secondo i singoli punti in cui tale categoria della sequenza operativa si articola:

- a) **PUNTO 38 Utilizzazione su tipo di posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero (art. 2 comma 5 CCNI 2017)** tale ipotesi rappresenta la categoria di appartenenza della ricorrente;
- b) **PUNTO 39 Assegnazione provvisoria su tipo di posto comune dei docenti provenienti da altra provincia . Il personale docente beneficiario delle precedente di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto. (ivi compresi i docenti trasferiti su Ambito);**
- c) **PUNTO 40 Utilizzazione d'ufficio dei docenti di cui all'art. 2 comma 4.**

L'approfondimento di tale ultima sequenza operativa evidenzia l'assoluta ed indiscussa erroneità delle operazioni di assegnazione degli incarichi eseguite dall'Ufficio di Reggio Calabria.

Se l'Ufficio reggino avesse correttamente ritenuto sussistente l'esubero richiesto dalla normativa di settore, avrebbe assegnato l'incarico alla professoressa Zannino, la quale, in virtù della sequenza operativa ora illustrata, ha diritto, in qualità di docente in utilizzazione interprovinciale (punto 38), alla precedenza sulle nomine effettuate in sede di assegnazione provvisoria (punto 39).

I richiedenti l'assegnazione provvisoria, infatti, concorrono al conferimento dell'incarico solo dopo l'esaurimento dei docenti richiedenti l'utilizzazione!

Identiche considerazioni devono essere fatte valere nei riguardi della graduatoria dei **docenti di cui all'articolo 2 comma 4** (punto 40 della



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

Sequenza Operativa di cui al menzionato allegato 1 del CCNI), i quali, immessi in ruolo ma privi di una provincia di titolarità, possono essere **utilizzati solo in via subordinata rispetto a quelli richiedenti l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria** e su disposizione d'ufficio.

Infatti, l'articolo 2 comma 4 così statuisce: “ *il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art. 1 della legge 107/2015 che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui all'art. 2 comma 3 del CCNI dell'11 aprile 2017 e sia rimasto in carico nella provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2017/2018, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero...*”.

A ben vedere, i soggetti appartenenti a tale categoria (art. 2, comma 4), ancorché appoggiati alla stessa provincia di Reggio Calabria non possono conseguire d'ufficio l'incarico in luogo dei docenti richiedenti l'utilizzazione provinciale ed interprovinciale predetta.

L'illegittimità delle procedure eseguite dall'ATP di Reggio Calabria e il conseguente pregiudizio sofferto dalla ricorrente si fanno più evidenti sol se si considera che la prof.ssa Zannino, ove non esclusa dalla graduatoria dei docenti in utilizzazione, potrebbe comunque concorrere nella copertura dei posti di sostegno, nei limiti della riserva concessa ai docenti non specializzati, secondo quanto stabilito dall'inderogabile disposizione contenuta nel Contratto Integrativo Regionale, Articolo 8, lettera c, che così dispone: “ **La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie...**”.

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale
Avv. Alessandro Morabito
Avv. Maria Costantino

Ebbene, la totale ed ingiustificabile esclusione della Zannino dalla graduatoria di utilizzazione comporta un nocimento alla sfera giuridica soggettiva patrimoniale e personale della docente, da cui discende il diritto della stessa ad ottenere un provvedimento di accoglimento del presente ricorso d'urgenza, al fine di ripristinare lo stato di legalità violata dalla ATP di Reggio Calabria e riconoscere la fondatezza del diritto azionato dalla ricorrente per conseguire il trasferimento presso un istituto scolastico di secondo grado avente sede nella provincia di Reggio Calabria.

c) **Requisito del PERICULUM IN MORA**

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si rileva l'interesse della ricorrente a richiedere un provvedimento d'urgenza in ragione delle gravi difficoltà economiche derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza sita in Reggio Calabria e delle ricadute negative della lontananza sulla vita personale, familiare e di relazione.

Infatti la ricorrente presta servizio a Treviso, lontana ben 1300 Km dal marito e dai due figli ancora minorenni, che necessitano della presenza e del supporto costanti di entrambe le figure genitoriali e la cui educazione richiede ancora l'intervento e l'ausilio della madre.

Sul punto si sono espressi numerosi giudici del Lavoro, riconoscendo che *“L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le*

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria
TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160
P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it
P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

gradi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio... certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza....”(Tribunale di Trani,sentenza nr 28744 del 16/09/2016).

Invero, la docente aveva già inoltrato domanda di trasferimento nella provincia di Reggio Calabria nel corso del trascorso anno scolastico 2016/2017, in occasione della mobilità di cui al CCNI del 11.04.2017, rimasta infruttuosa.

Per tale ragione, la docente ha presentato domanda di utilizzazione, allo scopo di avvicinarsi alla propria famiglia, seppur per una annualità, e nella speranza che negli anni venturi l'anzianità di servizio, il soprannumero nella provincia di titolarità e l'acquisizione di un punteggio numerico maggiore possano ricondurla temporaneamente o in via definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria.

In tale ottica, la pronuncia di accertamento della situazione di esubero e delle relative modalità di determinazione sono di precipuo interesse della ricorrente anche in vista delle future procedure di mobilità territoriale.

Per tutto quanto sopra esposto sono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex. art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus boni iuris quanto sotto il profilo del periculum in mora, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo signor Giudice del Lavoro adito non ritenesse di adottare il provvedimento cautelare richiesto, la prof.ssa Zannino Fiorella Santina, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro di Treviso, affinché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 669 – bis e 700 c.p.c., Voglia:

- 1) **IN VIA PRINCIPALE**, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti emessi dall'ATP di Reggio Calabria di attribuzione degli

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

incarichi in sede di utilizzazione e assegnazione provvisoria, emettere un Decreto *inaudita altera parte* al fine di adottare i provvedimenti d'urgenza ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

2) **In via subordinata**, nella denegata ipotesi in cui il Giudice del Lavoro adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione del Decreto *inaudita altera parte*, fissare l'udienza di comparizione delle parti e, per l'effetto:

- Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Zannino Fiorella Santina ad essere inserita all'interno della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale in virtù dell'esubero presente nella provincia di titolarità (Treviso);
- Conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti ad assegnare immediatamente alla ricorrente, per la classe di concorso A046, l'utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria, sulla base delle preferenze espresse dalla prof.ssa Zannino nella domanda di utilizzazione interprovinciale;
- In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei a garantire gli effetti della decisione nel merito nell'interesse di parte ricorrente;
- Infine, condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Treviso adito Voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione e la produzione in giudizio di tutti i documenti utili a chiarire i criteri che hanno determinato l'esubero nella provincia di Treviso, nonché la documentazione posta a fondamento dell'ammissione dei docenti nelle graduatorie di utilizzazione e assegnazione provvisoria ed ogni altro

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

documento o/e atto amministrativo conseguente e presupposto, necessario ai fini della decisione per cui è causa.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Istanza inoltrata dalla prof.ssa Zannino Fiorella Santina in data 27.07.2017;
- 2) Ricevuta di protocollo nr. 8435 del 28.07.2017;
- 3) Ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza del 27.07.2017;
- 4) Comunicazione inviata dall'Ufficio di Treviso alla prof.ssa Zannino in data 01.08.2017;
- 5) Avviso di esubero provinciale pubblicato dall'Ufficio di Treviso in data 01.08.2017;
- 6) Domanda di utilizzazione interprovinciale RC193834148;
- 7) Dichiarazione allegata alla domanda di utilizzazione interprovinciale;
- 8) Domanda di assegnazione provvisoria RC193934150;
- 9) Dichiarazione allegata alla domanda di assegnazione provvisoria;
- 10) Avviso di pubblicazione delle sedi scolastiche disponibili del 25.08.2017;
- 11) Elenco delle sedi scolastiche disponibili al 30.06.2018;
- 12) Elenco delle sedi scolastiche disponibili al 31.08.2018;
- 13) Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle utilizzazioni del 10.08.2017;
- 14) Elenco provvisorio Docenti richiedenti utilizzazione scuola secondaria di II grado a.s. 2017/2018;
- 15) Elenco provvisorio docenti titolari in altre province appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale;
- 16) Elenco provvisorio docenti di cui all'articolo 2, comma 4, richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria;
- 17) Elenco provvisorio docenti di cui all'articolo 2, comma 4 rimasti in carico nella provincia di immissione in ruolo Reggio Calabria;
- 18) Elenco provvisorio docenti richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria esclusi;
- 19) Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018 del 22.08.2017;
- 20) Elenco provvisorio delle assegnazioni provvisorie interprovinciali;

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

- 21) Elenco provvisorio delle assegnazioni provvisorie provinciali;
- 22) Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive di utilizzazione 25.08.2017;
- 23) Elenco definitivo dei docenti di cui all'articolo 2, comma 4, rimasti in carico nella provincia di immissione in ruolo: Reggio Calabria;
- 24) Elenco definitivo docenti richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria a.s. 2017/2018;
- 25) Elenco definitivo docenti di cui all'articolo 2, comma 4 richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria;
- 26) Elenco definitivo docenti titolari in altre province appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria;
- 27) Elenco definitivo dei docenti richiedenti utilizzazione nella provincia di Reggio Calabria esclusi;
- 28) viso di pubblicazione delle graduatorie definitive di assegnazione provvisoria del 28.08.2017;
- 29) Elenco definitivo dei docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale;
- 30) Elenco definitivo dei docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria provinciale;
- 31) Avviso di pubblicazione delle operazione di assegnazione provvisoria interprovinciale del 31.08.2017;
- 31 bis) Avviso di pubblicazione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale del 30.08.2017;
- 31 ter) Elenco delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale;
- 32) Elenco delle operazioni di assegnazione provvisoria inteprovinciale;
- 33) Avviso di pubblicazione delle rettifiche delle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale;
- 34) Elenco docenti richiedenti utilizzazione in esubero nazionale rimasti in carico nella provincia di Reggio Calabria;
- 35) Reclamo presentato dalla prof.ssa Zannino in data 14.08.2017;
- 36) Ricevuta di accettazione del reclamo;
- 37) Ricevuta di avvenuta lettura del reclamo;
- 38) Richiesta inviata tramite PEC all'Ufficio di Treviso del 16.08.2017;
- 39) Ricevuta di accettazione della richiesta del 16.08.2017;
- 40) Ricevuta di consegna della richiesta del 16.08.2017;
- 40 bis) Ricevuta di protocollo nr. 9152 del 17.08.2017;

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

41) Contratto integrativo Regionale a.s 2017/2018;

42) Contratto collettivo nazionale integrativo del 21.06.2017.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminato, pertanto la ricorrente è tenuta a versare un importo di euro 259,00.

Salvo ogni altro diritto.

Reggio Calabria-Treviso 11.09.2017

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio-

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale in virtù dell'esubero presente nella provincia di titolarità;
- Ai fini dell'integrale instaurazione dei contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provvisorie e definitive di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018.

RILEVATO CHE

-La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'ingente numero dei destinatari;

-Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare,*

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

-La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo cui "*. . . non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*";

-Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

-La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti; già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

-Il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-Anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria".* (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito Internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Via Archia Poeta nr. 7 – 89125 Reggio Calabria

TEL. 0965/23627- Telefax 0965/894160

P.E.C.: avv.alessandromorabito78@pec.giuffre.it

P.E.C.: maria.costantino1@avvocatirc.legalmail.it



Studio legale

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Treviso adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. **VOGLIA AUTORIZZARE** la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati chiamati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Reggio Calabria- Treviso, 11.09.2017

Avv. Alessandro Morabito

Avv. Maria Costantino



